



COMUNE DI PALERMO

Ufficio di Staff del Segretario Generale

Piazza Pretoria n. 1 Palermo
Tel: 091/7402305 – fax: 091/7402478
e-mail: segretariogenerale@comune.palermo.it

Palermo 16/02/2017 prot. n. 131981/USG

Responsabili del procedimento: Funz.amm.vo D.ssa M.C. Scalia (e-mail: m.c.scalia@comune.palermo.it)

OGGETTO: Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA – Nota informativa.

E-mail

Ai Sigg. Dirigenti
dirigenti@comune.palermo.it

e, p.c. Al Sig. Sindaco
sindaco@comune.palermo.it
segreteria@sindaco@comune.palermo.it

Con riferimento all'argomento in epigrafe e per opportuna conoscenza, si ritiene utile sottoporre all'attenzione delle SS.LL. alcune disposizioni contenute nella Legge regionale 26 gennaio 2017, n. 1, in vigore dal 4 febbraio u.s.

L'**articolo 1** della norma in esame dispone alcune modifiche agli articoli 8 e 9 della Legge regionale 12 luglio 2011, n. 12¹, in particolare:

- la sostituzione della rubrica del citato articolo 8, che nell'odierna versione reca: *“Commissione aggiudicatrice nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa per appalti di servizi o forniture ovvero di lavori per importo inferiore o pari alla soglia di cui all'articolo 95, comma 4, lettera a), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*. Si precisa al riguardo che tale soglia è pari a un milione di euro;
- la sostituzione del comma 1 del medesimo articolo 8 che prevede che, ove le stazioni appaltanti, per l'affidamento di appalti di servizi o forniture o di lavori di importi

¹ Recante: *“Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche e integrazioni. Disposizioni in materia di organizzazione dell'Amministrazione regionale. Norme in materia di assegnazione di alloggi. Disposizioni per il ricovero di animali.”*

inferiori o pari ad un milione di euro, debbano ricorrere al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, *“l'aggiudicazione è demandata ad una commissione che opera secondo le norme del decreto legislativo n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni”*;

- la sostituzione dell'articolo 9 (rubricato: *“Ufficio regionale per l'espletamento di gare e per l'appalto di lavori”*) che nella vigente versione dispone, tra l'altro, la sostituzione delle precedenti sezioni provinciali aventi sede nei capoluoghi delle province regionali, con le attuali sezioni territoriali aventi sede nei comuni capoluoghi delle Città metropolitane o dei Liberi Consorzi comunali, la possibilità per la stazione appaltante di avvalersi, con motivata richiesta, dell'UREGA indipendentemente dall'importo dell'appalto, l'individuazione, altresì, di tempi precisi per la conclusione del procedimento istruttorio propedeutico alla celebrazione della gara, *“entro il termine di trenta giorni dalla richiesta”*², nonché la disciplina della composizione della Commissione incaricata della valutazione delle offerte, per le procedure di gara da svolgersi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa³.

L'articolo 2 della legge regionale in argomento stabilisce l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 8 della citata L.R. 12/2011, per l'affidamento di appalti di servizi e forniture, *“sino alla concreta attivazione dell'albo”* dei componenti delle commissioni giudicatrici, previsto dall'art. 78 del D. Lgs. 50/2016, *“istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni...”*⁴

Nel rappresentare quanto sopra, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza, si consiglia tuttavia un approfondimento supplementare dell'argomento in questione¹ attraverso l'attenta lettura della norma regionale ivi sommariamente esposta.

Distinti saluti.

***Il Segretario Generale
Fabrizio Dall'Acqua***

² Che, ai sensi del comma 19 *“...può essere inoltrata dalla stazione appaltante soltanto a conclusione di tutti gli adempimenti amministrativi di propria competenza; eventuali integrazioni ovvero correzioni del bando e del disciplinare di gara sono inoltrate alla sezione territoriale competente ovvero alla sezione centrale, entro il termine di cinque giorni dalla richiesta. In caso di inutile decorso del termine di cui al primo periodo, sono attivati i relativi procedimenti disciplinari”*.

³ Che, ai sensi del comma 22, consta di tre componenti *“e, per ciascun componente titolare, è altresì sorteggiato un supplente, il quale sostituisce il componente titolare esclusivamente nel caso di comprovato impedimento permanente. La commissione è così costituita: a) il presidente è individuato mediante sorteggio fra gli iscritti ad apposito albo [...]; b) il secondo componente è individuato mediante sorteggio fra i tecnici esterni all'Amministrazione regionale [...]; c) il terzo componente è nominato dalla stazione appaltante...”*

⁴ Cfr. art. 78 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.